

In tal modo viene a sparire l'obiezione dell'onorevole Giuffrida.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Desidero illustrare agli onorevoli colleghi la ingiustizia verso il proprietario, facendogli pagare in contanti i debiti gravanti la proprietà espropriata mediante pagamento di solo una metà del valore in denaro. Darò un esempio concreto: voi sapete che spesso le ipoteche che gravano su un terreno, sono state assunte per miglioramento fondiario del fondo.

Supponiamo ora che una proprietà valga un milione. Il proprietario l'ha gravato di un'ipoteca di 500 mila lire per fare lavori di bonifica; la proprietà vale quindi un milione e mezzo. Quando il fondo viene espropriato, egli riceve lire 750,000 in denaro, e lire 750,000 in cartelle. Delle 750 mila lire, deve restituire 500 mila all'Istituto mutuante col risultato che gli rimangono solo 250 mila lire invece delle 500 mila che gli sarebbero state pagate se non avesse eseguito il lavoro di bonifica fondiaria. Ecco una penalità inflitta a chi ha cercato di far bene ed ha fallito forse senza sua colpa!

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella fa proprio anche l'emendamento Pecoraro circa i capitali di affranco?

PRESUTTI. Sì.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dare il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. Io ho riflettuto in seguito a questa discussione come sia necessario mettere un emendamento in sede dell'articolo 47-bis che dica così: « solo quando il credito ipotecario non sia superiore — e qui possiamo mettere per metà o per un terzo — al valore risultante dalla perizia, in ogni caso i debiti possono essere pagati per metà in cartelle ».

Così la cosa sarebbe limitata soltanto a una frazione di rischio, per tutti, e ammetteremo il principio sostenuto dagli onorevoli Pecoraro, Presutti e Meda, di non gravare eccessivamente sui creditori.

Devo fare una dichiarazione circa la proposta dell'onorevole Canevari, e mi dispiace, che forse potrà essere giudicata come un accento polemico. Non lo è.

Egli ha parlato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, verso il quale ha creduto di riferirsi alle norme comuni. Ora, a giudicare dalle immobilizzazioni che ha fatto questo Istituto, e che hanno reso impossibile qualsiasi ulteriore sviluppo della sua attività, d'altronde nei riguardi esclusi-

vamente dell'Alta Italia, perchè nel Mezzogiorno non ha impiegato che una diecina di milioni, e in Sicilia neppure un soldo, come ho rilevato nella mia relazione, a giudicare da quella esperienza, non ci si deve rafforzare nel proposito di impedire che ci sia questa norma per l'immobilizzazione negli acquisti.

Noi dobbiamo preparare norme legislative che mirino all'investimento di capitali per il miglioramento della terra, non per il trapasso da una mano all'altra. Mi pare che ella preferisca forme di investimento che servano esclusivamente al trapasso. Ora per l'interesse sociale che dà il suo nome alla legge è assai meglio che siano riservati i mezzi di questi grandi istituti alle opere di colonizzazione e limitare tutto quanto serve al trapasso della proprietà.

PRESIDENTE. Ha formulato l'emendamento? Me lo faccia pervenire.

Onorevole Presutti lei accetta?

PRESUTTI. Non accetto.

DRAGO, *relatore*. Sarebbe alla fine del secondo capoverso dell'articolo 47-bis della Commissione.

PRESIDENTE. Niente affatto: è un emendamento all'emendamento all'onorevole Presutti. Si tratta del pagamento di debiti ipotecari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Per quanto non possa essere grave l'inconveniente, l'emendamento proposto dagli onorevoli Presutti e Pecoraro certo è il più logico e da questo punto di vista credo di poterli accostare ad essi...

DRAGO, *relatore*. Senza la limitazione da me proposta.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Senza quella limitazione, perchè non introduce che delle norme empiriche e l'emendamento Pecoraro o si accetta o non si accetta. Se si accetta bisogna lasciargli tutta la sua estensione.

DRAGO, *relatore*. Allora io rinunzio.

PRESIDENTE. Veniamo alla votazione sull'articolo 47-bis. Al primo comma del testo della Commissione l'onorevole Canevari ha proposto quest'emendamento: « alle parole: una somma a mutuo non superiore al 50 per cento, sostituire le parole: una somma a mutuo non superiore all'80 per cento ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).